

## VOGLIONO LEGITTIMARE LO SPUTTANAMENTO

In sede di esame del disegno di legge sulla diffamazione, ora all'esame del Senato (relatrice Filippin), la Camera ha dato il via alla possibilità di un generale sputtanamento. La vicenda rende bene l'idea della disastrosa situazione nella quale si trova oggi l'Italia quanto a tutela dei diritti e della dignità delle persone. C'è davvero da chiedersi, a questo punto, se la dignità di una persona conti ancora qualcosa. Infatti, il disegno di legge sulla diffamazione, nel modificare l'art. 57 del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica, estende l'applicazione della norma, con particolare riferimento al mondo del *web*, soltanto alle testate giornalistiche *on-line* registrate presso il tribunale e limitatamente, peraltro, ai "contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni". Restano fuori, quindi, tutti i siti internet che testate giornalistiche non sono, ivi compresi i *blog*, così come restano per definizione impuniti (qualsiasi cosa scrivano o ospitino) le testate giornalistiche telematiche che a tale registrazione non hanno provveduto (essendo la stessa oggi necessaria solo se interessano le agevolazioni fiscali per l'editoria: Cass. n. 23239/12). Né vengono considerati eventuali commenti (cosiddetti *post*) offensivi lasciati dagli utenti; utenti che potrebbero essere, in ipotesi, anche gli stessi giornalisti delle redazioni che, anonimamente o servendosi di un terzo, sarebbero così in grado di aggiungere insinuazioni od offese ad un loro articolo, senza dover rispondere di alcunché.

Eppure, il modo di perseguire efficacemente chi offende via *web* c'è ed è anche di semplice attuazione. Era stato individuato dai parlamentari Torrisi e D'Ascola, firmatari di un emendamento al ddl diffamazione, respinto, però, sempre per il blabla sulla libertà di stampa (o, meglio, libertà di diffamazione e di ingiuria).

L'emendamento proponeva di applicare l'art. 57 del codice penale anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato (e si tratta di una registrazione obbligatoria) presso il Cnr di Pisa il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog* (spazio *web* per il quale non è prevista neanche questa forma di registrazione presso il Cnr di Pisa), nei confronti del titolare della connessione internet (da identificare, entrambe queste persone, con spese – all'evidenza – a carico dei denunziati). La proposta emendativa aggiungeva, inoltre, che tali soggetti risponderebbero del reato in parola anche quando non avessero cancellato, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati.

Non si vede perché, a livello legislativo, non si voglia regolamentare la materia, evitando, così, che chiunque in Rete possa bellamente calpestare la dignità di una persona e rimanere, ciononostante, impunito.

Corrado Sforza Fogliani